

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013
632/2013/R/EEL

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI QUANTITATIVI PER I CRITERI DI EFFICIENZA ECONOMICA PER GLI ONERI CONSEGUENTI ALLO SMANTELLAMENTO DELLE CENTRALI ELETTRONUCLEARI DISMESSE, ALLA CHIUSURA DEL CICLO DEL COMBUSTIBILE E ALLE ATTIVITÀ CONNESSE E CONSEGUENTI NEL PERIODO 2013 – 2016

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 3 aprile 2006, di modifica del decreto 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 luglio 2008, ARG/elt 103/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/08);
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 103/08, recante "Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83";
- l'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 103/08, recante "Disposizioni in materia di separazione contabile per la società Sogin S.p.A., ai fini della rendicontazione dei costi delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile nucleare e delle attività connesse e conseguenti,

di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83” (di seguito: Disposizioni per la separazione contabile 2008- 2010);

- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2010, ARG/elt 109/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 109/10);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 192/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 192/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 574/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2013, 223/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 223/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 527/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 527/2013/R/eel);
- la nota dell’Autorità al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, e, per conoscenza, alla Sogin, in data 29 luglio 2005, prot. n. AO/R05/3238 (di seguito: nota 29 luglio 2005);
- la comunicazione dell’Autorità all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito: ISPRA) e al Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 10981 del 19 marzo 2013 (di seguito: comunicazione 19 marzo 2013);
- la comunicazione della Sogin all’Autorità prot. n. 42631 del 4 novembre 2013 (prot. Autorità 35404 del 5 novembre 2013) (di seguito: comunicazione del 4 novembre 2013), del 13 dicembre 2013 (prot. Autorità 40099 del 17 dicembre 2013), 16 dicembre 2013 (prot. Autorità 40106 del 17 dicembre 2013) e 17 dicembre 2013 (prot. Autorità 40107 del 17 dicembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l’inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 239/04, con nota 29 luglio 2005, l’Autorità ha trasmesso un parere sulla corretta delimitazione dell’onere generale afferente il sistema elettrico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede, inoltre, che l’Autorità comunichi al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell’Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;

- con deliberazione ARG/elt 103/08, l’Autorità ha definito i Criteri di efficienza economica ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari per il periodo 2008-2010 (di seguito: primo periodo di regolazione);
- con deliberazione ARG/elt 109/10, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento degli oneri nucleari al fine di:
 - a) modificare e integrare i Criteri di efficienza economica e le Disposizioni per la separazione contabile definiti dalla deliberazione ARG/elt 103/08, tenendo conto dei nuovi compiti e funzioni assegnate alla Sogin dal decreto legislativo 31/10 in relazione al Deposito Nazionale e al Parco Tecnologico, nonché dell’evoluzione delle attività di smantellamento e dell’esperienza nel primo periodo di regolazione;
 - b) fissare i parametri per l’applicazione nel secondo periodo di regolazione dei Criteri di efficienza economica, modificati coerentemente a quanto stabilito alla precedente lettera a);
- detto procedimento è stato condizionato dalle incertezze relative al contesto normativo di riferimento e dalle problematiche emerse in sede di aggiornamento del programma a vita intera da parte della Sogin.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 574/2012/R/eel, l’Autorità ha rivisto i criteri di efficienza economica per il periodo di regolazione 2013 – 2016, prevedendo che, entro il 15 marzo 2013, la Sogin potesse formulare all’Autorità le proprie osservazioni in merito alle disposizioni introdotte con la medesima deliberazione;
- il procedimento, avviato con la deliberazione ARG/elt 109/10, si è concluso con la deliberazione 194/2013/R/eel, con la quale l’Autorità ha approvato i “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83”, che si applicano al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (di seguito: Criteri di efficienza economica 2013 – 2016);
- i Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 hanno introdotto, tra l’altro, alcune innovazioni in relazione ai costi che nel primo periodo di regolazione erano sottoposti a *cap*; in particolare, sono stati esclusi dall’applicazione del *cap* tutti i costi esterni o di personale riconducibili ad obblighi derivanti da disposizioni di legge o dalle prescrizioni tecniche di ciascun impianto e centrale (costi obbligatori), nonché alcuni costi che possono segnare dinamiche positive connesse all’andamento delle attività di smantellamento (costi commisurabili);
- ai sensi del comma 2.6, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, i costi commisurabili sono pertanto riconosciuti a consuntivo con dinamica in aumento contingentata, tramite specifici *driver*, che misurano l’avanzamento delle attività di smantellamento;
- l’articolo 6, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede, pertanto, che, ai fini del riconoscimento dei costi commisurabili, l’Autorità, all’inizio di ciascun periodo di regolazione, definisca le categorie di costi commisurabili e i relativi *driver*, nonché i valori di riferimento CC_{base}^a e δ_{base}^a per ciascuna categoria dei costi commisurabili;

- per i costi di struttura non inclusi nei costi obbligatori o nei costi commisurabili (costi generali efficientabili), i Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevedono un riconoscimento sulla base di criteri incentivanti, in maniera analoga a quanto previsto nel primo periodo di regolazione;
- l'articolo 7, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede pertanto, che ai fini del riconoscimento dei costi generali efficientabili, l'Autorità, all'inizio di ciascun periodo di regolazione, definisca il valore iniziale dei riferimento CGE_{base} e l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività X;
- i Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 hanno, altresì, previsto un meccanismo di premio/penalità per l'avanzamento delle attività di smantellamento;
- l'articolo 9, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede, pertanto, che ogni anno a consuntivo l'Autorità determini il premio o la penalità Z_n da applicare alla Sogin per l'accelerazione delle attività di smantellamento;
- ai fini della determinazione del parametro Z_n , il comma 9.2, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che l'Autorità, su proposta della Sogin, definisca, all'inizio del periodo di regolazione, un elenco di obiettivi di rilevante valore economico e/o strategico, da raggiungere nel quadriennio successivo ai fini del rispetto del programma nucleare, relativi ad attività di *decommissioning (milestones)* e suddivisi per ciascun anno del quadriennio stesso;
- il comma 2.5, della deliberazione 574/2012/R/eel ha previsto che entro il 30 maggio 2013 sono definiti l'elenco delle *milestones* per gli anni 2013 – 2016, l'elenco definitivo dei costi commisurabili e dei relativi *driver* nonché i parametri CC_{base}^a , δ_{base}^a , CGE_{base} e X;
- con la deliberazione 194/2013/R/eel l'Autorità ha, tra l'altro, individuato l'elenco definitivo dei costi commisurabili;
- la determinazione dell'elenco delle *milestones* e degli altri parametri di cui al comma 2.5 della deliberazione 574/2012/R/eel è stata rallentata dai ritardi accumulati nella trasmissione del programma quadriennale e del programma a vita intera, completata solo nei mesi di settembre/ottobre 2013;
- con la deliberazione 527/2103/R/eel l'Autorità ha rideterminato a preventivo gli oneri nucleari per l'anno 2013.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 19 marzo 2013, gli uffici dell'Autorità hanno richiesto la convocazione di un tavolo tecnico di confronto con l'ISPRA e il Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini di identificare le *milestones* per il periodo 2013 – 2016 (di seguito: Tavolo Tecnico);
- detto confronto è stato allargato anche alla Sogin, a valle della trasmissione da parte della medesima del programma quadriennale 2013 – 2016 e del programma a vita intera;
- in sede di Tavolo Tecnico si è concordato che, in considerazione del prolungamento dei lavori per tutto il 2013, il meccanismo di premio/penalità di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 debba avere applicazione a partire dall'anno 2014;
- in esito ai lavori del Tavolo Tecnico è stato pertanto elaborato un elenco di *milestones* per gli anni 2014 -2016;

- detto elenco sarà completato con l'anno 2017 a valle della trasmissione del programma quadriennale 2014 – 2017 da parte della Sogin;
- con la comunicazione 5 novembre 2013, la Sogin ha notificato che la trasmissione del programma quadriennale 2014 – 2017 sarà posticipata rispetto alla scadenza stabilita con i Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 e che tale slittamento è motivato principalmente dalla necessità di procedere ad alcuni approfondimenti e verifiche.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del riconoscimento dei costi commisurabili, i Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevedono l'identificazione di specifici *driver* che misurano l'avanzamento delle attività di smantellamento;
- in relazione alla complessità delle attività di *decommissioning*, detti *driver* non sono riconducibili ad unità fisiche quali rifiuti radioattivi prodotti e/o condizionati, o documenti di progettazione elaborati;
- ai fini della definizione dei *driver* è pertanto preferibile identificare un *driver* complessivo dell'avanzamento delle attività più significative, e pertanto individuare nella totalità delle attività delle Sogin i progetti strategici che condizionano l'avanzamento di tutta la commessa nucleare (di seguito: progetti strategici), e identificare nell'avanzamento complessivo di tali progetti i *driver* per il riconoscimento dei costi commisurabili;
- l'avanzamento complessivo dei suddetti progetti può essere misurato tramite il rapporto tra la somma dei costi commisurati sostenuti per ciascun progetto nell'anno di riferimento e la somma dei costi commisurati a vita intera previsti per ciascun progetto, aggiornati per tener conto di eventuali aumenti di costo;
- il comma 6.3, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che i valori di riferimento CC_{base}^a siano calcolati prendendo a riferimento la media dei costi commisurabili di ciascuna categoria a sostenuti dalla Sogin nel corso dei tre anni precedenti all'inizio del periodo di regolazione;
- il comma 6.4, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che i valori di riferimento δ_{base}^a siano calcolati prendendo a riferimento la media del valore dei *driver* di ciascuna categoria *a* nel corso dei tre anni precedenti all'inizio del periodo di regolazione;
- il comma 6.5, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che l'Autorità si riservi di procedere a verifiche di efficienza dei valori di riferimento di cui ai precedenti alinea;
- nel periodo 2010 – 2012, l'anno che ha conseguito il miglior rapporto avanzamento progetti strategici/costi commisurabili è l'anno 2012;
- il punto 8, della deliberazione 527/2013/R/eel ha previsto che, per l'anno 2013, in deroga all'articolo 6, dei Criteri di efficienza economica 2013-2016, i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, tenendo comunque conto dei valori limite calcolati *ex post* sulla base dei *driver* individuati ai sensi del comma 2.5 della deliberazione 574/2013/R/eel, secondo criteri di ragionevolezza.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 7.2, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che il valore CGE_{base} sia determinato prendendo a riferimento i costi generali efficientabili di un anno base, che, di norma, è il penultimo anno del precedente periodo di regolazione, aggiornato per l'inflazione;
- il comma 2.1, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che di norma non siano riconosciuti i costi derivanti da decisioni e atti nella piena disponibilità di Sogin che abbiano dato luogo a penalità o oneri ad esse assimilabili, salvo quanto precisato al successivo comma 3.3, lettera d), dei medesimi criteri; e che non è pertanto previsto in nessun caso il riconoscimento delle voci di costo relative a:
 - a) accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
 - b) rettifiche di valore di attività finanziarie;
 - c) costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - d) costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi normativi la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche.
- il comma 7.3, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che i costi generali efficientabili a consuntivo dell'anno base, fermo restando quanto disposto al comma 2.1 dei medesimi criteri, siano corretti secondo i seguenti criteri:
 - a) non sono riconosciuti i costi straordinari o le minusvalenze eventualmente registrate nell'anno base;
 - b) non sono riconosciuti i costi di competenza economica di anni diversi da quelli dell'anno base;
 - c) non sono riconosciuti i costi *una tantum*, quali quelli relativi a importi forfetari riconosciuti per rinnovi contrattuali o premi di produttività;
- in tutti gli anni del primo periodo di regolazione, come pure negli anni 2011 e 2012, la Sogin ha realizzato recuperi di efficienza superiori a quelli imposti dai criteri incentivanti definiti dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 103/08 e successivamente nelle deliberazioni 192/2012/R/eel e 223/2013/R/, come evidenziato nei bilanci della società dei medesimi anni;
- nel primo periodo di regolazione per i costi sottoposti a *cap* era stato fissato un obiettivo di recupero di produttività pari al 3,29%;
- peraltro, detto obiettivo è stato di fatto applicato solo negli anni 2009 e 2010, mentre è stato posto pari a zero negli anni 2008, 2011 e 2012;
- i costi che, secondo la classificazione introdotta con i Criteri di efficienza economica 2013 – 2014, rientrano nella categoria dei “costi generali efficientabili”, negli anni 2010, 2011 e 2012 rappresentavano, in media, circa il 33% del totale dei “costi efficientabili”, come definiti dalla deliberazione ARG/elt 103/08.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.2, lettera b) dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che, per i costi ad utilità pluriennale, sia prevista un'equa remunerazione del capitale investito netto riconosciuto, calcolata applicando il tasso di remunerazione (WACC) definito dall'Autorità a inizio di ogni periodo di regolazione, secondo le modalità definite dal comma 4.4, dei medesimi criteri.

CONSIDERATO CHE:

- la tabella A2 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 include, tra i costi generali efficientabili, i costi di “Servizi di mensa, ristorazione e ticket”;
- la Sogin ha, tuttavia, evidenziato come i suddetti costi subiranno, nel corso dei prossimi anni, significativi incrementi in relazione all’incremento del personale obbligatorio nei siti e del personale afferente ai costi commisurabili;
- la voce “Servizi di mensa, ristorazione e ticket” più propriamente dovrebbe essere distribuita in modo coerente con la collocazione dei costi del personale relativo.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- il comma 4.4, della deliberazione 574/2012/R/eel prevede che l’Autorità, in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari 2012, definisca, altresì, i criteri di efficienza economica e le modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dalla Sogin per le attività relative al Deposito Nazionale e al Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT);
- con la deliberazione 223/2013/R/eel, l’Autorità ha previsto, anche nelle more dell’emanazione dei criteri per la localizzazione del DN-PT, di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri di efficienza economica e delle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dalla Sogin per le attività relative al DN-PT;
- il comma 4.5, della deliberazione 574/2012/R/eel prevede che l’Autorità con successivo provvedimento, da adottarsi entro il 30 giugno 2013, definisca, altresì, le disposizioni per la separazione contabile;
- i provvedimenti, di cui ai commi 4.4 e 4.5, della deliberazione 574/2012/R/eel, hanno risentito dei ritardi già sopra ricordati e non sono stati ancora adottati;
- negli anni dal 2010 al 2012 la Sogin ha tuttavia già sostenuto costi per il PT-DN; e che dette attività si sono avvalse dei servizi comuni della Sogin medesima;
- le Disposizioni per la separazione contabile 2008- 2010, tra l’altro, definiscono le modalità di attribuzione dei costi comuni della società Sogin alle diverse attività della medesima società.

RITENUTO OPPORTUNO:

- tenuto conto degli esiti del Tavolo Tecnico, prevedere che il meccanismo di premio/penalità di cui all’articolo 9, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 sia applicato a partire dall’anno 2014;
- fissare le *milestones* per gli anni 2014-2016 ai fini del calcolo del premio/penalità di cui all’articolo 9, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, in coerenza con le risultanze del Tavolo Tecnico;
- rimandare a successivo provvedimento la definizione delle *milestones* del 2017, a valle della trasmissione da parte di Sogin del programma quadriennale 2014-2017;
- definire un unico *driver* per tutti i costi commisurabili, pari all’avanzamento annuo dei progetti strategici, misurato tramite il rapporto tra i costi commisurati sostenuti per ciascun progetto nell’anno e il costo commisurato a vita intera del medesimo progetto, aggiornato per tener conto di eventuali aumenti di costo;

- ai fini dell'identificazione dei parametri CC_{base}^a e δ_{base}^a , ai sensi di quanto previsto al comma 6.5, dei Criteri di efficienza economica 2013-2016, prendere come riferimento, rispettivamente, il valore dei costi commisurabili e l'avanzamento fisico dei progetti strategici nell'anno 2012, fatto salvo quanto previsto al punto 8 della deliberazione 527/2103/R/eel per l'anno 2013;
- ai fini del calcolo del parametro CGE_{base} , individuare, nel 2011, l'anno base di cui al comma 7.2, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, applicando quanto previsto ai commi 2.1 e 7.3 dei medesimi criteri;
- ai fini di trasferire gradualmente ai clienti finali le maggiori efficienze realizzate dalla Sogin nel periodo 2008-2012:
 - a) il parametro CGE_{base} , calcolato secondo quanto previsto al precedente alinea, viene corretto di un importo pari alla metà della media delle maggiori efficienze realizzate dalla Sogin nel periodo 2010-2012 sui costi efficientabili come definiti nel primo periodo di regolazione, tenendo conto del fatto che nel periodo 2013 - 2016 i costi sottoposti a efficientamento sono pari a circa il 33% dei costi efficientabili nei medesimi anni 2010-2012;
 - b) fissare un obiettivo di recupero di produttività X che garantisca sia il recupero della quota parte di maggiori efficienze non recuperate con la disposizione di cui alla precedente lettera a), sia un ulteriore recupero di efficienza di pari entità, tenendo conto di quanto disposto al successivo alinea;
- in considerazione della data di emanazione del presente provvedimento, prevedere che il livello riconosciuto dei costi generali efficientabili per l'anno 2013 sia calcolato applicando un obiettivo di recupero di produttività pari allo 0%;
- fissare i parametri necessari ai fini del calcolo del tasso di remunerazione (WACC) di cui al comma 4.4, dei Criteri di efficienza economica 2013-2016, in linea con i livelli utilizzati dall'Autorità nelle più recenti determinazioni tariffarie;
- modificare la tabella A2, allegata ai Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, al fine di collocare in modo più coerente la voce “Servizi di mensa, ristorazione e ticket” nelle diverse categorie dei costi in modo coerente con la categorizzazione dei costi di personale relativi;
- nelle more dell'adozione dei provvedimenti, di cui ai commi 4.4 e 4.5, della deliberazione 574/2012/R/eel, prevedere che per gli anni 2010, 2011 e 2012, la Sogin attribuisca i costi dei servizi comuni alle attività per il DN-PT con i criteri stabiliti dalle Disposizioni per la separazione contabile 2008- 2010

DELIBERA

1. ai fini dell'applicazione dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, che:
 - a) il *driver* per i costi commisurabili di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 è posto pari all'avanzamento annuale complessivo dei progetti elencati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, pari al rapporto tra la somma dei costi commisurati sostenuti per ciascun progetto nell'anno e la somma dei costi

- commisurati a vita intera previsti per ciascun progetto, aggiornati per tener conto di eventuali aumenti di costo;
- b) il valore del tasso di remunerazione (WACC) di cui al comma 4.4 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 è posto pari a 8,4%;
 - c) il valore del parametro CC_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 è pari a 25.513.484 euro;
 - d) il valore del parametro δ_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 è pari a 3,29%;
 - e) il valore del parametro CGE_{base} di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 è pari a 32.011.813 euro;
 - f) il valore del parametro X di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 è pari a 1%;
2. di stabilire, per il solo anno 2013, il valore del tasso annuale di produttività di cui al comma 7.1, dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 pari allo 0%;
 3. di stabilire, che per il solo anno 2013, il valore del parametro Z_n di cui al comma 9.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 sia pari a zero;
 4. di definire le *milestones* da raggiungere nel periodo 2014- 2016 come elencate nelle Tablelle 2.1, 2.1 e 2.3 allegate al presente provvedimento;
 5. di rimandare a successivo provvedimento la definizione delle *milestones* da raggiungere nell'anno 2017, a valle della trasmissione da parte di Sogin del programma quadriennale 2014-2017;
 6. di aggiungere alla colonna “Costi obbligatori” della tabella A2, allegata ai Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, dopo le parole “Si tratta di personale di sito e di sede” le seguenti parole “Sono inclusi altresì i costi di servizi di mensa, ristorazione e ticket relativi al personale obbligatorio”;
 7. di aggiungere alla colonna “Costi commisurabili all'avanzamento” della tabella A2, allegata ai Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, dopo le parole:
 - “• Personale di servizio e docente della scuola italiana di radioprotezione, sicurezza e ambiente di Caorso”,
 le seguenti parole:
 - “• Costi di servizi di mensa, ristorazione e ticket relativi al personale afferente ai costi commisurabili.”;
 8. di aggiungere alla colonna “Costi generali efficientabili”, della tabella A2, allegata ai Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, dopo le parole “Servizi di mensa, ristorazione e ticket”, le parole “relativi al personale afferente ai costi generali efficientabili.”;
 9. per gli anni 2010, 2011 e 2012, la Sogin attribuisce i costi dei servizi comuni alle attività per il DN-PT con i criteri stabiliti dalle Disposizioni per la separazione contabile 2008- 2010;
 10. di trasmettere il presente provvedimento a Sogin, con sede in via Torino 6, Roma;
 11. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Le determinazioni di cui al presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;

12. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it il presente provvedimento, successivamente alla data di definitiva operatività ai sensi del precedente punto.

27 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni